



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 17/04/2019

**OGGETTO:** Modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 approvato con deliberazione G.C. n. 99 del 24.09.2018. Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022.

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette, del mese di Aprile alle ore 11:35, nella sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di legge nelle persone dei Sigg.:

<b>CARICA</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	BARONE ANDREA VITO	SI
VICESINDACO	DE SANTIS ROCCO	SI
ASSESSORE	SANSO' GIANPAOLO	SI
ASSESSORE	ROMANO ELEONORA SERENA	SI
ASSESSORE	MARGARI FABIOLA	SI

---

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BARONE ANDREA VITO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. LEO LORENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997 n. 449, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

**Visto** l'art. 89, comma 5, del D.lgs. 267/2000, a tenore del quale *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”*;

**Visto** l'art. 91 del D.lgs. 267/2000, a tenore del quale *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12.03.1999 n. 68, finalizzata alla funzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis, 3 ter dell'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni di competenze”*;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 6, che testualmente recita: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”* (1° comma); *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale.....”* (3° comma); *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.....”* (4° comma);

**Visto** l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”*;

**Visto** l'art. 1, comma 102, della L. 30.12.2004 n. 311, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

**Visto** l'art. 3 comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ai sensi del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**Richiamato** altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**Visto** l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

**Considerato** che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27.07.2018;

**Rilevato** che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali;

**Richiamata** la deliberazione G.C. n. 99 del 24.09.2018, avente per oggetto "*Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 – Modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 approvato con deliberazione G.C. 17 del 01.02.2018*";

**Considerato** che si rende necessario per un verso adottare il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 da inserire all'interno del documento unico di programmazione D.U.P. 2020/2022 e per altro verso aggiornare la programmazione già approvata con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 99 del 24.09.2018, al fine di prendere atto delle cessazioni di personale intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2018 ed in programma nel corso dell'esercizio finanziario 2019;

**Vista** la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2019-2021;

**Atteso** che per il Comune di Alezio il quadro normativo di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale rimane:

- il comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006, il quale prevede che gli enti locali sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: *a) abrogato; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*
- il comma 557-bis dell'art. 1 della Legge 296/2006, il quale prevede che, al fine del predetto contenimento, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

- il comma 557-ter dell'art. 1 della Legge 296/2006, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008;
- il comma 557-quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, della Legge n. 114 del 2014, che testualmente recita: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (E' da intendere il triennio 2011/2013 per effetto di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 25/2014, che precisava come si tratti di un parametro fisso e immutabile, non dinamico, che non cambia nel tempo);
- l'art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014 e di recente dall'articolo 16, comma 1-quater, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, il quale sinteticamente stabilisce che per gli enti locali i quali risultano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 resta fermo che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**Preso atto** che l'art. 3, comma 5, della Legge n. 114 del 2014 ha disposto l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008;

**Preso atto** che il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto l'abrogazione del comma 557 lett. a) della L. n. 296/2006;

**Visto**, altresì, l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, il quale testualmente dispone: "*Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*";

**Richiamata** la sentenza 272/2015, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata nella parte in cui stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, indicatore che doveva attestarsi sotto i 90 giorni nel 2014, e sotto i 60 giorni nel 2015;

**Visto** il D.L. 101/2013, convertito con modificazioni con L. 125/2013, il cui art. 1, comma 4, modifica parzialmente l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 stabilendo il principio per cui il ricorso a qualunque forma di contratto diverso dal classico schema del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia ipotizzabile nelle limitate ipotesi in cui ciò risulti necessario "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale";

**Visto** l'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dal D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 97/2017, il quale espressamente prevede: "*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che*



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

*nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è' innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. (14) (18)";*

**Visto** l'art. 3, comma 5 e comma 5-quater, del D.L. 90/2014 (convertito con modif. dalla Legge n. 114/2014) il quale espressamente prevede: *"5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. [...]"; "5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.";*

**Visto** l'art. 1, comma 479, della Legge n. 232/2016 (cd. Legge di Bilancio 2017), così come modificato dal D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 97/2017, il quale espressamente prevede: *"Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: [...] d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";*

**Esaminata** la delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 28/SEZAUT/2015/QMIG nella parte in cui chiarisce che il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

**Esaminata** la delibera Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 25/SEZAUT/2017/QMIG nella parte in cui chiarisce che *"i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini"*;

**Visto** il D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 48/2017;

**Visto** l'art. 35 bis del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, che testualmente dispone *"Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale"*;

**Vista** la legge n. 145 del 30/12/2018, c.d. "Legge di bilancio 2019", in vigore dal 1° gennaio 2019 che in materia di gestione di personale, per quanto in questa sede rileva, prevede:

- A decorrere dal 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (tra cui anche gli Enti Locali) procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che sarà adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa Legge di bilancio 2019 (ovvero entro il 28/02/2019); fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art. 1, comma 360);
- fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, le graduatorie dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (commi 361 e 365); non sarà più possibile, quindi, procedere allo scorrimento delle stesse per gli idonei non vincitori;
- la validità delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria; al fine di ripristinare gradualmente il predetto termine ordinario di validità delle graduatorie, viene delineato un periodo transitorio a partire da quelle approvate dal 1° gennaio 2010 (quelle approvate precedentemente non risultano più valide) (art. 1, comma 362, lett. g);

**Visto** il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni con legge n. 26/2019, e visti in particolare gli artt. 14bis e 14ter;

**Rilevato**, in sintesi, che per effetto delle norme da ultimo richiamate:

- la possibilità di utilizzare i c.d. resti non utilizzati negli anni precedenti è stata estesa all'ultimo quinquennio (e non al triennio come finora accaduto);
- è stata introdotta la possibilità di procedere immediatamente alla sostituzione del personale cessato, senza dover attendere (come finora accaduto) l'anno successivo;

**Atteso** che nel corso dell'esercizio 2018 si son verificate le seguenti cessazioni presso la Polizia Locale:

ANNO CESSAZIONE	PERSONALE CESSATO	SPESA CESSATI
2018	- n. 1 unità di personale Cat. D1 F.T. (posizione economica D1);	€ 33.790,16
<b>BUDGET ASSUNZIONALE</b>		€ 33.790,16



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

**Atteso** che nel corso dell'esercizio 2018 si son verificate le seguenti ulteriori cessazioni:

ANNO CESSAZIONE	PERSONALE CESSATO	SPESA CESSATI
2018	- n. 1 unità di personale Cat. C1 F.T. (posizione economica C4);	€ 27.564,39
<b>BUDGET ASSUNZIONALE</b>		€ 27.564,39

**Atteso** che nel corso dell'esercizio 2019 sono previste le seguenti ulteriori cessazioni:

ANNO CESSAZIONE	PERSONALE CESSATO	SPESA CESSATI
2019	- n. 1 unità di personale Cat. B1 F.T. (posizione economica B5)	€ 27.564,39
	- n. 1 unità di personale Cat. A1 F.T. (posizione economica A4)	€ 26.536,32
<b>BUDGET ASSUNZIONALE</b>		€ 54.100,71

**Rilevato**, quindi, che relativamente alle cessazioni intervenute nel quinquennio 2013/2017, negli esercizi finanziari 2018 e 2019 il budget assunzionale 2019, risulta pari ad € 124.321,38 come da prospetto che segue:

CESSATI	NORMA	SPESA CESSATI	PERCENTUALE SOSTITUZIONE	BUDGET ASSUNZIONI
ANNO 2013	(spazio assunzionale interamente utilizzato)	/	/	/
ANNO 2014	(non si sono verificate cessazioni)	/	/	/
ANNO 2015	dl 112/2010, art. 76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int. (c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016)	€ 24.565,40	75%	€ 18.424,05
ANNO 2016	dl 112/2010, art. 76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int. (c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016)	€ 32.309,64	75%	€ 24.232,23
ANNO 2017	dl 112/2010, art. 76 c 7, modificato dalla legge 114/2014 e succ. mod. ed int. (c. 228 L. 208/2015 come modificato da ultimo dal D.L. n. 113/2016 e dal DL 14/2017 conv. in Legge 48/2017, Dl 50 conv. In Legge 96/2017 e dalla legge 205/2017)	/	/	/
ANNO 2018	art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 (conv. con modif. dalla Legge n. 114/2014) <b>(al netto della cessazione intervenuta nella Polizia Locale)</b>	€ 27.564,39	100%	€ 27.564,39
ANNO 2019	art. 3, comma 5 e 5 bis, del D.L. 90/2014 (conv. con modif. dalla Legge n. 114/2014 e successivamente modificato con D.L. ....)	€ 54.100,71	100%	€ 54.100,71
<b>TOTALE BUDGET ASSUNZIONALE 2019</b>				<b>€ 124.321,38</b>

**Rilevato** che:

- nel corso dell'esercizio finanziario 2018 si è proceduto all'estensione oraria da n. 22 a n. 36 ore di n. 1 unità di cat. C utilizzando un budget assunzionale per € 12.058,13;

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 58 del 17/04/2019



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

- nel corso dell'esercizio finanziario 2018 si è proceduto all'assunzione di un Istruttore Amministrativo Cat. C attraverso l'istituto della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, la cui spesa non erode spazio assunzionale per effetto del noto principio della neutralità della mobilità volontaria tra enti soggetti ai limiti sul contenimento della spesa di personale;
- nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono state avviate le procedure per l'assunzione di n. 2 agenti di polizia locale Cat. C a tempo indeterminato e parziale (16 ore settimanali) per i quali è previsto l'utilizzo di uno spazio assunzionale per € 28.603,34;

**Rilevato** che per effetto di quanto sopra è stato utilizzato un budget assunzionale per € 40.661,47 per cui residua uno spazio assunzionale 2019:

- di € 83.659,91;
- di € 33.790,16 da utilizzare per assunzioni riservate alla Polizia Locale;

**Atteso** che nel corso dell'esercizio 2020 sono previste le seguenti ulteriori cessazioni:

ANNO CESSAZIONE	PERSONALE CESSATO	SPESA CESSATI
2020	- n. 1 unità di personale Cat. D1 F.T. (posizione economica D5)	€ 33.666,05
	- n. 1 unità di personale Cat. B3 F.T. (posizione economica B6)	€ 29.030,15
<b>BUDGET ASSUNZIONALE</b>		<b>€ 62.696,20</b>

**Considerato**, pertanto, che si rende necessario aggiornare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020 approvato con deliberazione G.C. n. 99 del 24.09.2018 al fine di tener conto del quadro normativo sopravvenuto e delle cessazioni di personale verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario 2018 e di quelle in programma negli esercizi finanziari in corso e seguenti;

**Considerati** i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

**Ritenuto**, quindi, di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 nonché di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, affinché ciascun Responsabile di Settore possa procedere, secondo gli indirizzi ivi determinati e utilizzando di volta in volta la procedura di reclutamento ivi indicata, alle assunzioni programmate nel settore di competenza;

**Visto** l'aggiornato programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 nonché il programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, che si riporta in allegato sub B alla presente deliberazione;

**Rilevato:**

- **che**, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 75/2017, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- **che** per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013;
- **che** nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati. Sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;





# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

**Atteso**, pertanto, che nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. La somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

**Rilevato** che per il Comune di Alezio la spesa potenziale massima, ovvero il limite imposto dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (spesa media triennio 2011/2013) è pari a € 833.563,48;

**Preso atto** dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario (allegata sub "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

**Visti** gli allegati prospetti predisposti dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, dai quali si evince la capacità assunzionale complessiva e la spesa potenziale massima ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 (allegati C-D);

**Dato atto** che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

**Considerato**, quindi, che l'Amministrazione Comunale, per l'anno 2019:

- dovrà sostenere una spesa per il personale (retribuzioni lorde con trattamento fisso ed accessorio, oneri riflessi, IRAP, assegni per il nucleo familiare, buoni pasto, spese per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 Tuel) non superiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013;
- fermo restando il rispetto dei limiti di cui al punto precedente, dovrà garantire che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009;

**Ritenuto** di approvare la nuova dotazione organica dell'ente (allegato E);

**Considerato** che relativamente alle assunzioni programmate dovrà procedersi secondo le modalità di reclutamento previste nei documenti allegati, specificando che preliminarmente dovrà farsi ricorso, tramite scorrimento, alle proprie graduatorie vigenti e, in subordine, attraverso l'indizione di un concorso pubblico;

**Rilevato** che l'utilizzazione tramite scorrimento di proprie graduatorie a tempo indeterminato risulta opportuno in considerazione delle difficoltà connesse alla gestione dei relativi procedimenti, delle ridotte dimensioni dell'organico comunale, nonché per via della necessità di ridurre i tempi per l'immissione in servizio del personale che si intende assumere;

**Dato atto** che si rende necessario programmare talune assunzioni a tempo determinato presso il Settore Vigilanza dal momento che la procedura concorsuale per l'assunzione di n. 2 agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato e parziale potrebbe non concludersi in tempo utile e si rende necessario dotare l'ufficio del dovuto supporto per le straordinarie esigenze correlate alla stagione estiva;

**Ritenuto** di prevedere nel corso del corrente esercizio finanziario il ricorso ai seguenti rapporti di lavoro di natura flessibile:

- n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C con rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.05.2019 al 30.09.2019) e parziale (n. 18 ore settimanali);
- n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C con rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.06.2019 al 31.10.2019) e parziale (n. 18 ore settimanali);

**Dato atto** che la spesa prevista per le assunzioni a tempo determinato sopra elencate risulta coerente con i limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come modificato dall'art. 11, comma



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

4-bis, della legge n. 114 del 2014 e di recente dall'articolo 16, comma 1-quater, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016 come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegato sub "A");

**Dato atto** che è intenzione di questa Amministrazione prorogare almeno sino al 31.12.2019 le convenzioni ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 ed ex art. 17 CCNL 21/05/2018 del comparto funzioni locali attualmente in atto:

- con il Comune di Parabita (Ente di provenienza), per l'utilizzo condiviso del Dott. Vincenzo Barone, Cat. D5 per n. 18 ore settimanali;
- con il Comune di Taurisano (Ente di provenienza), per l'utilizzo condiviso del Dott. Manco Bruno, Cat. D1 per n. 15 ore settimanali;
- con l'Autorità Idrica Pugliese (Ente di destinazione), per l'utilizzo condiviso della Dott.ssa Maria Nadia Manieri, Cat. D1 per n. 18 ore settimanali;

**Specificato**, altresì, che il Comune di Alezio valuterà la possibilità di ricorrere nel corso del triennio all'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 non come atto prodromico ad una assunzione, ma come procedura autonoma di reclutamento;

**Ritenuto** che il predetto programma assunzionale assume carattere strategico ed imprescindibile al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi interni ed esterni e conservare gli standard minimi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente, nel rispetto delle norme inderogabili di Legge;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 in data 28.06.1999 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e le successive deliberazioni modificative succedutesi negli anni e da ultimo la deliberazione G.C. n. 41 in data 23.04.2015;

**Dato atto:**

- che questo Ente non è in dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- questo Ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**Dato atto** infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 24.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

**Richiamato** l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**Visto** in proposito il parere n. 110 rilasciato in data 08/04/2019, acquisito al protocollo dell'Ente il 10/04/2019 al n. 4370, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

**Verificato** inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, fermo restando che analoga verifica dovrà precedere ogni tipologia di assunzione condizionandone l'efficacia;



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

**Considerata** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**Rilevato** che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 10/04/2019 prot. n. 4432, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**Visti** gli allegati pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

## DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 ed il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale, il quale riporta le procedure di reclutamento che verranno seguite per le relative assunzioni;
3. **di specificare** che le procedure assunzionali dovranno svolgersi nel rispetto della tempistica prevista nell'allegato sub A e che l'assunzione in servizio rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente da accertarsi preliminarmente alla stipulazione del contratto di lavoro;
4. **di dare atto** che è intenzione di questa Amministrazione prorogare almeno sino al 31.12.2019 le convenzioni ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 ed ex art. 17 CCNL 21/05/2018 del comparto funzioni locali attualmente in atto:
  - con il Comune di Parabita (Ente di provenienza), per l'utilizzo condiviso del Dott. Vincenzo Barone, Cat. D5 per n. 18 ore settimanali;
  - con il Comune di Taurisano (Ente di provenienza), per l'utilizzo condiviso del Dott. Manco Bruno, Cat. D1 per n. 15 ore settimanali;
  - con l'Autorità Idrica Pugliese (Ente di destinazione), per l'utilizzo condiviso della Dott.ssa Maria Nadia Manieri, Cat. D1 per n. 18 ore settimanali;
5. **di ricorrere** nel corso del corrente esercizio finanziario ai seguenti rapporti di lavoro di natura flessibile:
  - n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C con rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.05.2019 al 30.09.2019) e parziale (n. 18 ore settimanali);
  - n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C con rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.06.2019 al 31.10.2019) e parziale (n. 18 ore settimanali);



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

6. **di prendere atto** delle attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario, (allegati B, C, D) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
7. **di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'Ente, che si allega sub E quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8. **di dare atto** che:
  - i piani triennali dei fabbisogni di personale sono coerenti con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
  - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
9. **di specificare** che il Comune di Alezio valuterà la possibilità di ricorrere, nel corso del triennio, all'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 non come atto prodromico ad una assunzione, ma come procedura autonoma di reclutamento;
10. **di riservarsi** la facoltà di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;
11. **di demandare** agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari per dare concreta attuazione alla presente deliberazione, nonché la sua pubblicazione sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
12. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
13. **di disporre** che, in base al principio contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, il presente atto troverà rappresentazione nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e modifica il Dup 2019/2021 approvato con deliberazione C.C. n. 46/18 e aggiornato con deliberazione n. 63/18;

**Successivamente**, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

---

## LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco  
Dott. BARONE ANDREA VITO

Il Segretario Generale  
Dott. LEO LORENZO



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 261 del 05/04/2019:

con oggetto : Modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 approvato con deliberazione G.C. n. 99 del 24.09.2018. Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022.

esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **BARONE VINCENZO** in data 05/04/2019.

Alezio, li 05/04/2019.

IL RESPONSABILE

**BARONE VINCENZO**



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 261 del 05/04/2019,

con oggetto : Modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 approvato con deliberazione G.C. n. 99 del 24.09.2018. Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022.

esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA in data 05/04/2019.

Alezio, li 05/04/2019.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 410

Il 19/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 58 del 17/04/2019 con oggetto: **Modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 approvato con deliberazione G.C. n. 99 del 24.09.2018. Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 17/04/2019.  
Diventerà esecutiva in data : 29/04/2019.

Nota di pubblicazione firmata da DELLA BONA ADRIANA il 19/04/2019.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---